



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VIII

Sicurezza, Protezione Civile e Contratti

III Servizio "Vigilanza Territoriale e Polizia Stradale"

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 676749 - Fax 0932 248826
e mail viabilita.pm@comune.ragusa.gov.it

Prot. 156/T

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con nota del 18/04/2019 la sig.ra Pruiti Ciarello Annalisa tecnico incaricato dei lavori nell'immobile di Via del Mare n°5, ha chiesto la proroga della precedente ordinanza n. 103/T del 19/03/19 riguardante un provvedimento viabilistico di divieto di sosta con rimozione in Via del Mare tratto da Via Genova a Via Amalfi fino alle ore 24.00 del giorno 26/04/2019 (ponteggio edile);

CONSIDERATO che a tal fine si ritiene necessario adottare la proroga della precedente ordinanza n. 103/T del 19/03/2019 riguardante un provvedimento viabilistico di divieto di sosta con rimozione in Via del Mare tratto da Via Genova a Via Amalfi fino alle ore 24.00 del giorno 26/04/2019;

RITENUTO che i provvedimenti amministrativi sono finalizzati ad un regolare svolgimento dei lavori ed alla tutela della sicurezza delle persone, delle cose e nell'interesse generale della circolazione;

VISTI gli artt. 5 c. 3° e 7 del Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 495/92, recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada*;

VISTA la legge 24/11/1981 N° 689;

VISTO l'art.53 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

la proroga della precedente ordinanza n. 103T del 19/03/19 riguardante il divieto di sosta con obbligo della rimozione forzata dei veicoli in divieto in Via del Mare tratto da Via Genova a Via Amalfi fino alle ore 24.00 del giorno 26/04/2019.

E' fatto obbligo alla ditta richiedente a provvedere alla messa in opera e alla vigilanza sull'efficienza della necessaria prescritta segnaletica diurna e notturna di cantiere in osservanza alle norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.L.vo 30/4/1992, n. 285 e dall'art. 30 all'art. 43 del regolamento d'esecuzione e d'attuazione del codice della strada, D.P.R. 16/12/1992, n. 495 così come modificato dal D.P.R. 16/09/96, n. 610.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al *Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti* che decide in merito e/o al Tar di Catania o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Ente nonché all'albo informatico dell'Ente.

Ragusa li, 18 aprile 2019

Isp. Cappuzzello Giorgio

Giuseppe A.

